

Martedì 6 settembre 2005

P6_TA(2005)0313

Spiegamento e utilizzazione del programma europeo di radionavigazione via satellite *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0477) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0087/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0212/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;
 3. invita la Commissione, una volta che sarà stato adottato il prossimo quadro finanziario pluriennale, a presentare, se del caso, una proposta di adeguamento dell'importo di riferimento finanziario del programma;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.**P6_TC1-COD(2004)0156****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 settembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite**

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,*previa consultazione* del Comitato delle regioni,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,⁽¹⁾ GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 28.⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2005.

Martedì 6 settembre 2005

considerando quanto segue:

- (1) **Attualmente la politica europea in materia di radionavigazione via satellite è attuata attraverso i programmi GALILEO e EGNOS.**
- (2) Il programma GALILEO intende realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e di posizionamento via satellite concepita specificamente a fini civili.
- (3) **EGNOS è un programma volto ad aumentare l'affidabilità dei segnali del sistema statunitense GPS e di quello russo GLONASS su una vasta area geografica. Esso è indipendente da GALILEO e ad esso complementare.**
- (4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno costantemente garantito il loro appoggio al programma GALILEO.
- (5) Il programma GALILEO riguarda una tecnologia destinata a migliorare la vita dei cittadini europei in numerosi settori. La radionavigazione via satellite rientra pienamente nel quadro della politica dei trasporti illustrata nel Libro bianco della Commissione dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», in particolare per quanto riguarda il trasporto merci, la tariffazione delle infrastrutture e la sicurezza stradale.
- (6) Il programma costituisce uno dei progetti prioritari individuati nell'ambito dell'iniziativa di crescita proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio. Esso costituisce altresì una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo ed è citato nel Libro bianco della Commissione dal titolo «Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione — Piano di azione per attuare una politica spaziale europea».
- (7) Il programma GALILEO comporta una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. **La fase costitutiva dovrebbe iniziare nel 2006 e dovrebbe concludersi nel 2010, dopo due anni di sovrapposizione con la fase operativa, che dovrebbe iniziare nel 2008. Il sistema dovrebbe divenire pienamente operativo nel 2010.**
- (8) Le fasi di definizione e di sviluppo costituiscono la parte del programma dedicata alla ricerca e sono state finanziate in modo significativo attraverso il bilancio comunitario delle reti transeuropee.
- (9) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee⁽¹⁾ ha stabilito le norme che si applicano alla partecipazione finanziaria della Comunità nel caso di progetti comunitari quali i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite.
- (10) Per l'attuazione della fase di sviluppo del programma GALILEO, il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002⁽²⁾, ha costituito l'impresa comune GALILEO.
- (11) **Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite⁽³⁾ istituisce un'autorità di vigilanza europea GNSS (in seguito denominata «l'autorità di vigilanza»).**
- (12) Al fine di garantire il prosieguo dei programmi, è opportuno assicurare il finanziamento delle fasi costitutiva e operativa.
- (13) Vista la decisione del Consiglio di limitare a un terzo la quota di finanziamento pubblico per la fase costitutiva e alla luce dei finanziamenti già previsti dalle attuali prospettive finanziarie, un contributo comunitario pari a [500] milioni EUR dovrebbe essere riservato per la fase costitutiva nelle prossime prospettive finanziarie.

⁽¹⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

⁽³⁾ **GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.**

Martedì 6 settembre 2005

- (14) Data la natura particolare del mercato della radionavigazione via satellite e della commercializzazione dei servizi ad essa correlati, nonché della necessità di garantire che i servizi stessi siano messi a disposizione nell'interesse del settore pubblico, nel corso dei primi anni della fase operativa si dovrà garantire una quota eccezionale di finanziamenti pubblici. Il Consiglio ha previsto esplicitamente il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di questa fase nelle conclusioni adottate, rispettivamente, il 25 e 26 marzo 2002 e l'8 e 9 marzo 2004. L'importo previsto del finanziamento comunitario richiesto è pari a circa [500] milioni EUR.
- (15) È quindi opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario un importo di 1 000 milioni EUR per il finanziamento delle fasi costitutiva ed operativa **dei programmi** durante il periodo 2007-2013, **con la creazione di una specifica linea di bilancio comunitario, così da consentire all'autorità di bilancio di collegare il finanziamento al rispetto delle scadenze stabilite per le varie fasi dei programmi.**
- (16) **Nei casi in cui la Comunità debba contrarre, direttamente o indirettamente, garanzie finanziarie superiori alla suddetta dotazione di bilancio, è opportuno che tali garanzie siano soggette all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.**
- (17) **Nei casi in cui la Comunità debba contrarre, direttamente o indirettamente, impegni finanziari superiori alla suddetta dotazione di bilancio, è opportuno che tali impegni siano soggetti all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.**
- (18) Durante le fasi costitutiva ed operativa, la costruzione e in seguito la gestione del sistema saranno affidati a un concessionario privato posto sotto il controllo dell'autorità di vigilanza istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004.
- (19) **E' opportuno instaurare un meccanismo di partecipazione agli utili onde garantire il rimborso del contributo comunitario concesso per le fasi costitutiva ed operativa.**
- (20) **Il concessionario dovrebbe avere il diritto di percepire le entrate generate dall'utilizzazione delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale sui componenti del sistema, di cui l'autorità di vigilanza dovrebbe restare titolare.**
- (21) Tra i compiti dell'autorità di vigilanza figurano la gestione dei **fondi destinati** ai programmi europei di radionavigazione via satellite **e il controllo dell'insieme** della gestione finanziaria di tali programmi al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi pubblici. L'autorità di vigilanza svolge inoltre i compiti **di esecuzione** di bilancio che le sono affidati dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾. **Tenuto conto della natura specifica dei programmi, è opportuno che il Parlamento europeo partecipi in veste di osservatore al consiglio di amministrazione dell'autorità di vigilanza per poter esercitare le sue competenze in materia di bilancio.**
- (22) **La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), presentata dalla Commissione, prevede un sostegno al sistema europeo di navigazione via satellite GNSS.**
- (23) **La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), presentata dalla Commissione, prevede anche la partecipazione delle piccole e medie imprese europee alle attività di innovazione con il sostegno di un finanziamento comunitario, il che contribuirà allo sviluppo del sistema europeo di navigazione via satellite GNSS.**
- (24) Visto lo stadio di maturità avanzata raggiunto, che va ben oltre il quadro di un semplice progetto di ricerca, è opportuno basare il programma GALILEO su uno strumento giuridico specifico che sia maggiormente in grado di soddisfarne le esigenze e garantirne la corretta gestione finanziaria richiesta.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Martedì 6 settembre 2005

- (25) *La realizzazione di una infrastruttura di radionavigazione via satellite è un progetto che chiaramente supera le capacità tecniche e finanziarie di qualunque Stato membro che agisca individualmente. I programmi GALILEO e EGNOS rispondono quindi in pieno ai requisiti del principio di sussidiarietà, in quanto il livello comunitario è il livello più appropriato per un intervento; è questo un esempio del valore aggiunto che l'Europa può offrire quando ha definito con chiarezza i suoi obiettivi e le sue risorse.*
- (26) Il presente regolamento fissa, per la fase costitutiva e operativa **dei programmi**, una dotazione finanziaria che, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento *definisce* le modalità dell'intervento finanziario della Comunità *per le fasi costitutiva (2006-2010) ed operativa (dal 2008 in avanti) dei programmi europei* di radionavigazione via satellite GALILEO e EGNOS, in seguito **denominati «programmi»**.

Articolo 2

Il contributo comunitario destinato **ai programmi** dal presente regolamento è concesso al fine di cofinanziare:

- a) attività legate alla fase costitutiva che comprende la costruzione e la messa in orbita dei satelliti, nonché l'allestimento completo dell'infrastruttura terrestre;
- b) **se necessario**, la prima serie di attività legate all'avvio della fase operativa che comprende la gestione dell'infrastruttura costituita dai satelliti e dalle stazioni terrestri necessarie al suo funzionamento, nonché la manutenzione e il costante perfezionamento del sistema.

Articolo 3

La dotazione finanziaria indicativa necessaria per l'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 del presente regolamento per il periodo **di 7 anni a partire dal** 1° gennaio 2007 **è pari a** [1 000 milioni EUR].

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle *pertinenti* prospettive finanziarie.

Articolo 4

Nei casi in cui la Comunità debba accordare direttamente o indirettamente, anche a titolo del contratto di concessione, garanzie finanziarie superiori alla dotazione di bilancio di cui all'articolo 3, tali garanzie sono soggette all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

Articolo 5

Nei casi in cui la Comunità debba contrarre direttamente o indirettamente, anche a titolo del contratto di concessione, eventuali impegni finanziari superiori alla dotazione di bilancio di cui all'articolo 3, tali impegni sono soggetti all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alle regole di bilancio applicabili.

Articolo 6

È instaurato un meccanismo di partecipazione agli utili onde garantire il rimborso del contributo comunitario concesso per le fasi costitutiva ed operativa.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Martedì 6 settembre 2005

Articolo 7

Il concessionario ha il diritto di percepire le entrate generate dall'utilizzazione delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale sui componenti del sistema, di cui l'autorità di vigilanza resta titolare.

Articolo 8

L'autorità di **vigilanza assicurata**, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle disposizioni del regolamento (CE) **n. 1321/2004**, la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi del contributo comunitario destinati ai programmi.

Tenuto conto della natura specifica dei programmi, il Parlamento europeo, per poter esercitare le sue competenze in materia di bilancio, partecipa in veste di osservatore al consiglio di amministrazione dell'autorità di vigilanza.

Gli stanziamenti operativi necessari al finanziamento del contributo comunitario sono messi a disposizione dell'autorità di **vigilanza**, per mezzo di una convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, **paragrafo 1, lettera g)** del regolamento (CE) **n. 1321/2004**. **L'autorità di bilancio è informata del progetto di convenzione prima che venga siglato.**

L'importo messo a disposizione da ciascuna convenzione annuale è **deciso nel quadro della procedura di bilancio dell'UE, tenendo conto** del programma di lavoro dell'autorità di vigilanza approvato dal suo consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) **n. 1321/2004 e rispettando i limiti delle prospettive finanziarie applicabili.**

Ciascuna convenzione fissa in particolare le condizioni generali della gestione dei fondi affidati all'autorità di vigilanza.

Articolo 9

La Commissione vigila affinché, al momento dell'attuazione delle azioni finanziate dal presente regolamento da parte dell'autorità di vigilanza, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e le altre attività illecite, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati, nonché, qualora siano constatate eventuali irregolarità, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente *al regolamento* (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽¹⁾, *al regolamento Europeo* (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾ e *al regolamento* (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio ⁽³⁾.

Per le azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da questa gestiti, attraverso una spesa indebita.

I contratti e le convenzioni, nonché gli accordi con i paesi terzi partecipanti, stipulati in virtù del presente regolamento prevedono, in particolare, un monitoraggio e un controllo finanziario da parte dell'autorità di vigilanza o della Commissione o di un rappresentante da esse autorizzato, e audit della Corte dei conti, se necessario in loco.

Articolo 10

Ogni anno, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei programmi. Nel 2007 sarà effettuata una revisione intermedia per informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi realizzati nel frattempo.

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Martedì 6 settembre 2005

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P6_TA(2005)0314

Accordo CE/Libano su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0062) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0059/2005),
- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0232/2005),

1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Libano.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.